

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2021, n. 53-3664

Seconda attuazione D.C.R.119-1257 del 20.01.21: "Ratifica della D.G.R 30.12.2020, n. 2-2737 (Indirizzi per utilizzo risorse trasferite alla R.P. ai sensi art. 22 del DL 30.11.2020, n. 157 'Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'. Individ.cat.beneficiari. Adozione ai sensi art. 57 dello Statuto)". Definiz.ulteriori criteri di riparto e quote tra beneficiari.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- con Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, ha previsto misure volte a evitare la diffusione del COVID-19;
- ai sensi dell'art. 3 del predetto Decreto Legge, sono stati adottati più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, in particolare, sono state sospese sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 dello stesso D.P.C.M., modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, da ultimo sospese con il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" è stato previsto il graduale ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, sia lo Stato italiano sia l'Unione Europea hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive.

Dato atto che:

- in tale contesto con la Legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 recante "Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da COVID-19" è stata prevista la concessione di un contributo a fondo perduto (Bonus una tantum) per le imprese particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
- con l'articolo 14 della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da COVID-19", pubblicata sul B.U. 29 maggio, 5° suppl. al n. 22, è stato introdotto l'articolo 4 bis "Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto" nella

L.R. n. 12/2020, prevedendo la concessione di un contributo a fondo perduto a favore di altre imprese attive individuate tramite i codici ATECO (Classificazione 2007);

- conseguentemente con D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020 “L.R. n. 12/2020 – Bonus Piemonte - Modalità di erogazione e impegni in favore di Finpiemonte S.p.A.” sono state individuate:

- le modalità di erogazione del Bonus una tantum a fondo perduto previsto agli articoli 3 e 4 della Legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 “Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da COVID-19”, per il sostegno della ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19;
- le risorse a favore di Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato della Regione Piemonte operante in regime di “in-house providing” strumentale ai sensi della L.R. n. 17/2007, in attuazione delle previsioni contenute agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 12/2020.

Preso atto che:

- il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” all'art. 22 prevede l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di un contributo per l'anno 2020 destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 20.568.026,32;

- il Decreto suddetto prevede che le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020;

- il Decreto stesso prevede inoltre che le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-19 possono essere deliberate dalle Regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della Giunta.

Dato atto, inoltre, che:

- con D.G.R. n. 8-2515 del 9/12/2020 si è provveduto all'iscrizione a bilancio della somma di Euro 20.568.026,32 sul cap. di entrata 20481, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale;

- con D.G.R. n. 22-2660 del 22/12/2020 è stata assegnata la somma di Euro 20.568.026,32 sul cap di spesa 168754/2020 “Trasferimenti a Finpiemonte S.p.A. da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30 novembre 2020 n. 157, art. 22 per contrastare l'emergenza da COVID-19” Missione 1.4 Programma 1401 destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;

- stante l'urgenza, con D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020 la Giunta regionale con i poteri previsti ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, ratificata dal Consiglio con D.C.R. n. 119-1257 del 20 gennaio 2021, ha provveduto ad individuare le categorie dei beneficiari e le macrocategorie ATECO degli stessi, rinviando a successivi provvedimenti la definizione dei codici ATECO specifici, in concorso con i ristori previsti a livello nazionale;

- con la medesima D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020, è stato stabilito di individuare, sentita la Commissione Consiliare competente, le quote di riparto tra i beneficiari all'interno dei codici ATECO specifici all'interno delle macro categorie, che danno diritto al finanziamento e i criteri per l'erogazione delle risorse;

- con il medesimo provvedimento deliberativo è stato disposto, in continuità con la gestione dei Bonus *una tantum*, emanati in applicazione alle disposizioni attuate dalle L.R. n. 12/2020 e L.R. n. 13/2020, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei ristori previsti, in quanto tale società ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica e straordinaria attività;

- le risorse complessive pari ad Euro 20.568.026,32 sono state già impegnate e trasferite a Finpiemonte S.p.A. in attuazione alla D.D. n. 269 del 30/12/2020.

Preso atto:

- che le restrizioni allo svolgimento delle attività economiche e le limitazioni degli spostamenti hanno aggravato ulteriormente le già forti difficoltà del comparto delle attività economiche;

- che con la D.G.R. n. 24-2949 del 5/03/2021 si è provveduto a definire le quote ed i criteri di riparto tra le prime categorie di beneficiari, come di seguito specificato:

Misura 1: soggetti gestori di impianti di risalita operativi per interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. che garantiscono la riapertura, nel rispetto dei tempi necessari per la preparazione, se consentita e ove possibile, di almeno un impianto a fune per le micro stazioni e due impianti a fune per ogni singola stazione del comprensorio sciistico per le grandi stazioni, codici ATECO: 93.11, 93.11.0, 49.39.01, 49.31, 49.39.09, 84.11, 93.29.9, 55.20.30, 43.12, 41.2 42.11, 81.3, 43.39.01, per un importo complessivo pari ad Euro 5.300.000,00;

Misura 2: club sportivi iscritti alla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) Comitato Alpi Occidentali per contribuire al pagamento delle piste da allenamento sostenute dai club; il contributo *una tantum* a fondo perduto pari ad Euro 300.000,00 verrà erogato alla FIS I e ripartito da detta Federazione tra i propri associati.

Misura 3: maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all'albo del Collegio Regionale Maestri di Sci, per un importo complessivo massimo di Euro 2.600.000,00.

Misura 4: agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, codici ATECO 79, 79.1, 79.11, 79.11.0, 79.11.00, 79.12, 79.12.0, 79.12.00, 79.9, 79.90, 79.90.1, 79.90.11, 79.90.19 aventi sede legale in Piemonte e attive al momento di entrata in vigore della D.G.R. N. 2-2737 del 30/12/2020, contributo *una tantum* a fondo perduto pari a Euro 1.500,00, per un importo complessivo massimo di Euro 1.800.000,00.

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene opportuno, in attuazione alle disposizioni previste dalla citata Deliberazione n. 24-2949 del 5/03/2021, predisporre con il presente provvedimento e nell'ambito dei soggetti già individuati con D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020, i criteri di riparto e le quote per la concessione del contributo *una tantum* a fondo perduto alle ulteriori categorie economiche che si ritengono maggiormente colpite e danneggiate dall'emergenza sanitaria, per un importo complessivo pari ad Euro 7.786.026,30, come di seguito specificato:

Misura 5: attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere così come disciplinate dalle leggi regionali e dai regolamenti di settore esclusivamente se svolte in forma imprenditoriale e in concorso con i ristori previsti a livello nazionale, ai sensi dell'art. 2 , comma 1. del D.L. 22 marzo

2021, n. 41, per un importo massimo complessivo pari a Euro 646.026,30 da assegnarsi a ciascun beneficiario in modo proporzionale;

Misura 6: ristoranti e attività di ristorazione mobile, codice ATECO: 56 e in concorso con i ristori previsti a livello nazionale, ai sensi dell'art. 2 , comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, per un importo massimo complessivo pari a Euro 500.000,00 da assegnarsi a ciascun beneficiario in modo proporzionale;

Misura 7: noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero, codice ATECO: 77.21, 77.21.0, 77.21.09 per un importo massimo pari a Euro 90.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 2.000,00;

Misura 8: esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento, codice ATECO: 47.7, 47.71, 47.71.1,47.71.10 per un importo massimo pari a Euro 1.200.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 2.000,00;

Misura 9: attività delle guide alpine e naturalistiche codice ATECO: 93.19.92 per un importo massimo pari a Euro 250.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 1.000,00;

Misura 10: altre attività ricreative di divertimento, codice ATECO: 93.29, 93.29.1, 93.29.10 per un importo massimo pari a Euro 1.800.000,00 da assegnarsi secondo i seguenti criteri in base alla capienza del locale dichiarata sulla propria licenza in data 1/03/2020:

- 0 – 99 persone per un contributo una tantum pari a Euro 2.500,00
- 100 – 199 persone per un contributo una tantum pari a Euro 5.500,00
- 200 – 699 persone per un contributo una tantum pari a Euro 7.500,00
- oltre le 700 persone per un contributo una tantum pari a Euro 9.500,00;

Misura 11: altre attività di trasporto terrestri passeggeri nca, codice ATECO: 49.32, 49.32.1, 49.32.10, 49.32.2, 49.32.20 per un importo massimo pari a Euro 2.300.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 500,000;

Misura 12: esercizi di vendita al pubblico all'interno dei centri commerciali soggetti a chiusura durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 per un importo massimo pari a Euro 1.000.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 2.000,00.

In considerazione, inoltre, dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 ed allo scopo di sostenere la ripresa del traffico aereo, strategico per favorire il ritorno dei turisti nella regione, si ritiene opportuno inserire, con il presente provvedimento e ad avvenuta definizione dei ristori previsti dallo Stato a favore dei gestori aeroportuali ai sensi dell' art. 1, commi 715 e 716 della Legge 30/12/2020, n. 178 e dell'art. 73 del D.L. 25/05/2021 n. 73, le eccedenze delle risorse economiche complessive di Euro 20.056.026,32 di cui alla D.C.R. n. 119-1257 del /01/2021 che non sono ancora state utilizzate, **pari ad Euro 2.782.000**, sentita la Commissione consiliare competente che si è espressa favorevolmente in data 29 luglio 2021, alla seguente ulteriore categoria:

Misura 13: sostegno dei danni subiti dai gestori aeroportuali nell'affrontare le criticità di mercato conseguenti all'emergenza COVID - 19 operanti in Piemonte e in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, da assegnarsi a ciascuna impresa senza sovracompenzazioni con i ristori dello Stato, subordinato alla verifica della compatibilità del provvedimento di concessione con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato e con criteri che verranno stabiliti con un successivo provvedimento deliberativo, per un importo massimo complessivo pari a Euro **2.782.000**.

In attuazione a quanto già disposto con la D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020, anche la gestione delle Misure oggetto del presente provvedimento sarà affidata a Finpiemonte S.p.A. con costo stimato nel limite massimo di Euro 600.000,00 (o.f.i.), che trova copertura nel capitolo 172992 (Missione 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) sulle annualità 2021-2022, previa verifica di congruità dei costi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 50/2016 e affidamento ai sensi della vigente Convenzione, approvata con D.G.R. n. 54 - 2609 del 18/12/2020.

Dato atto che le agevolazioni relative alle Misure da 5 a 12 rientrano nel Temporary Framework regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 – Italy – COVID-19 “Regime Quadro” e prorogata con la Comunicazione C(2020)7127 final fino al 31/06/2021 e nella Comunicazione della Commissione n. C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, quinta modifica del Quadro Temporaneo al 31/12/2021 e che la Misura 13 è subordinata alla verifica della compatibilità del provvedimento di concessione con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato.

Dato atto che la tipologia dei beneficiari individuati dal presente provvedimento riguarda categorie economiche a cui non sono applicabili gli ulteriori criteri indicati con la D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020, come ratificata dalla D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021, relativi ad altimetria, densità di popolazione e imprenditoriale, distanza dagli impianti di risalita.

Stabilito, infine, di demandare alle Direzioni regionali competenti l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione e le comunicazioni relative all'avvio e alla chiusura delle presenti Misure, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Sentita la Commissione consiliare competente in data 29/07/2021

Visti:

Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74”, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il D.L. 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, art. 22;

il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico;

il Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 11 dicembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, Regioni Marche, Lombardia e Piemonte";

il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

la D.G.R. n. 8-2515 del 9/12/2020 di iscrizione a bilancio della somma di Euro 20.568.026,32 sul cap. di entrata 20481, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale;

la D.G.R. n. 22-2660 del 22/12/2020 che assegna la somma di Euro 20.568.026,32 sul capitolo di spesa 168754 destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;

la D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020 “Indirizzi per l’utilizzo delle risorse trasferite alla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 22 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157”;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

delibera

- di approvare nell’ambito delle disposizioni previste nella D.G.R. n. 2 – 2737 del 30/12/2020, come ratificata dalla D.C.R. n. 119-1257 del 20 gennaio 2021 e all’interno delle categorie di beneficiari già individuate con il medesimo provvedimento i criteri di riparto e le quote per la concessione del contributo una tantum a fondo perduto alle ulteriori categorie economiche che si ritengono maggiormente colpite e danneggiate dall'emergenza sanitaria per un importo complessivo pari ad Euro 7.786.026,30, come di seguito specificato:

Misura 5: attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere così come disciplinate dalle leggi regionali e dai regolamenti di settore esclusivamente se svolte in forma imprenditoriale e in concorso con i ristoranti previsti a livello nazionale, ai sensi dell'art. 2 , comma 1. del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, per un importo massimo complessivo pari a Euro 646.026,30, da assegnarsi a ciascun beneficiario in modo proporzionale;

Misura 6: ristoranti e attività di ristorazione mobile, codice ATECO 56 e in concorso con i ristoranti previsti a livello nazionale, ai sensi dell'art. 2 , comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, per un importo massimo complessivo pari a Euro 500.000,00, da assegnarsi a ciascun beneficiario in modo proporzionale;

Misura 7: noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero, codice ATECO: 77.21, 77.21.0, 77.21.09 per un importo massimo complessivo pari a Euro 90.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 2.000,00;

Misura 8: esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento, codice ATECO: 47.7, 47.71, 47.71.1,47.71.10 per un importo massimo complessivo pari a Euro 1.200.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 2.000,00;

Misura 9: attività delle guide alpine e naturalistiche codice ATECO: 93.19.92 per un importo massimo complessivo pari a Euro 250.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 1.000,00;

Misura 10: altre attività ricreative di divertimento, codice ATECO: 93.29, 93.29.1, 93.29.10 per un importo massimo pari a Euro 1.800.000,00 da assegnarsi secondo i seguenti criteri in base alla capienza del locale dichiarata sulla propria licenza in data 01/03/2020:

- 0 – 99 persone per un contributo una tantum pari a Euro 2.500,00
- 100 – 199 persone per un contributo una tantum pari a Euro 5.500,00
- 200 – 699 persone per un contributo una tantum pari a Euro 7.500,00
- oltre le 700 persone per un contributo una tantum pari a Euro 9.500,00;

Misura 11: altre attività di trasporto terrestri passeggeri nca, codice ATECO: 49.32, 49.32.1, 49.32.10, 49.32.2, 49.32.20 per un importo massimo complessivo pari a Euro 2.300.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 500,000;

Misura 12: esercizi di vendita al pubblico all'interno dei centri commerciali soggetti a chiusura durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 per un importo massimo complessivo pari a Euro 1.000.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 2.000,00;

- di stabilire che, ad avvenuta definizione dei ristori previsti dallo Stato a favore dei gestori aeroportuali ai sensi dell' art. 1, commi 715 e 716 della Legge 30/12/2020, n. 178 e dell'art. 73 del D.L. 25/05/2021 n. 73, le eccedenze delle risorse economiche complessive di Euro 20.056.026,32 di cui alla D.C.R. n. 119-1257 del /01/2021 che non sono ancora state utilizzate, **pari ad Euro 2.782.000**, sono destinate, con il presente provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente che si è espressa favorevolmente in data 29 luglio 2021, alla seguente ulteriore categoria:

Misura 13: sostegno dei danni subiti dai gestori aeroportuali, allo scopo di sostenere la ripresa del traffico aereo (strategico per favorire il ritorno dei turisti nel territorio regionale), e per far fronte alle criticità di mercato conseguenti all'emergenza COVID - 19, operanti in Piemonte e in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, da assegnarsi a ciascuna impresa, senza sovracompensazioni con i ristori dello Stato, subordinato alla verifica della compatibilità del provvedimento di concessione con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato e con criteri che verranno definiti con successivo provvedimento deliberativo, per un importo massimo complessivo pari a Euro **2.782.000**.

Dato atto che le agevolazioni relative alle Misure da 5 a 12 rientrano nel Temporary Framework regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 – Italy – COVID-19 “Regime Quadro” e prorogata con la Comunicazione C(2020)7127 final fino al 30/06/2021 e nella Comunicazione della Commissione n. C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, quinta modifica del Quadro Temporaneo al 31/12/2021, e la Misura 13 è subordinata alla verifica della compatibilità del provvedimento di concessione con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato;

- di dare atto che la tipologia dei beneficiari individuati dal presente provvedimento riguarda categorie economiche a cui non sono applicabili gli ulteriori criteri indicati con la D.G.R. n. 2 - 2737

del 30/12/2020 come ratificata dalla D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021 relativi ad altimetria, densità di popolazione e imprenditoriale, distanza dagli impianti di risalita;

- di demandare alle Direzioni Regionali competenti l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione e le comunicazioni relative all'avvio e alla chiusura della presente Misura, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di stabilire, inoltre, che, nel rispetto delle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 24-2949 del 5/03/2021 le eventuali economie derivanti dall'applicazione della presente Deliberazione e dall'applicazione della D.G.R. n. 24-2949 del 5/03/2021, potranno essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori categorie economiche in aggiunta a quelle già individuate con la Deliberazione n. 2 – 2737 del 30/12/2020, come ratificata dalla D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021, sentita la Commissione consiliare competente;

- di dare atto che la gestione delle Misure definite con il presente provvedimento sarà affidata a Finpiemonte S.p.A. i cui costi rientrano nel limite massimo di Euro 600.000,00 (o.f.i.) disposto con D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020, che trova copertura nel capitolo 172992 (Missione 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) sulle annualità 2021-2022, previa verifica di congruità dei costi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 50/2016 e affidamento ai sensi della vigente Convenzione, approvata con D.G.R. n. 54 - 2609 del 18/12/2020;

- di dare atto che le risorse per l'attuazione della presente deliberazione, pari a complessivi Euro 7.786.026,30 sono state oggetto di determinazione dirigenziale n. 269/A21000/2020 del 30/12/2020 di trasferimento a Finpiemonte e che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)